


***REGOLAMENTO CONCERNENTE
LA GESTIONE DEI RIFIUTI***

COMUNE DI GAMBAROGNO



Indice dei contenuti

I – PRINCIPI GENERALI	4
II – BASE LEGALE	4
III – DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art. 1 Basi legali	6
Art. 2 Campo d’applicazione	6
Art. 3 Competenza.....	6
Art. 4 Compiti del Comune	6
Art. 5 Comportamento del Comune.....	7
Art. 6 Categorie di rifiuti, definizioni	7
Art. 7 Obblighi dei detentori di rifiuti.....	7
Art. 8 Divieti	8
IV. ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO PUBBLICO	8
Art. 9 Posti di raccolta del Comune.....	8
Art. 10 Posti di raccolta privati.....	8
Art. 11 Raccolta dei rifiuti domestici e raccolte separate	9
Art. 12 Utenti autorizzati	9
Art. 13 Contenitori e esposizione	10
Art. 14 Rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani	10
V. TASSE	11
Art. 15 Principio della copertura dei costi	11
Art. 16 Natura delle tasse	11
<i>Tassa base</i>	11
<i>Tassa sul quantitativo</i>	12
<i>Altre tasse causali</i>	12
Art. 17 Determinazione delle tasse	12
<i>Ordinanza tariffaria</i>	12
Art. 18 Obbligo di pagamento della tassa.....	12
Art. 19 Esigibilità della tassa	13
Art. 20 Tassa per prestazioni di servizio particolari	13
VI. NORME FINALI E RIMEDI GIURIDICI	13
Art. 21 Attuazione e misure d’esecuzione	13
Art. 22 Decisione di tassazione.....	14
Art. 23 Ricorsi contro le altre decisioni.....	14

Art. 24 Contravvenzioni	14
Art. 25 Disposizioni penali.....	14
Art. 26 Entrata in vigore.....	14
Allegato 1 - Tariffario.....	15

I – PRINCIPI GENERALI

La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.

Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Ogni Cittadino è garante dell'ambiente e contribuisce a rendere efficace, efficiente, sostenibile ed economico il Servizio di gestione dei rifiuti.

II – BASE LEGALE

Disposti federali:

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 07 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 04 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 05 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OESA);
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Direttiva sul Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani, pubblicata nel 2004 dall'UFAFP.

Disposti cantonali:

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 02 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010;
- **Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LOrP);**
- Piano di gestione dei rifiuti del 01 luglio 1998;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Direttive della Sezione per la Protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) concernenti le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti del 21 dicembre 2001;
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR);
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.

III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Basi legali

La base legale è rappresentata dalla Legislazione federale e cantonale in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 2 Campo d'applicazione

Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Gambarogno, nonché il relativo finanziamento.

Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

In casi eccezionali di oggettiva e motivata necessità il Municipio può concedere delle deroghe.

Art. 3 Competenza

Il Comune organizza sul proprio territorio giurisdizionale la gestione dei diversi servizi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

L'attuazione del presente Regolamento compete al Municipio. Esso emana un'Ordinanza di applicazione.

Il Municipio può svolgere i suoi compiti in collaborazione con altri Comuni o affidando parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a ditte private specializzate.

Per casi particolari, il Municipio può rifiutarsi di effettuare l'evacuazione dei rifiuti mediante il proprio servizio di raccolta, obbligando l'utente a provvedere direttamente, secondo le Disposizioni fissate dall'Esecutivo.

Art. 4 Compiti del Comune

1. Il Comune:

- a) organizza la raccolta dei rifiuti urbani e dispone del loro smaltimento;
- b) organizza la raccolta separata dei rifiuti urbani riciclabili e di quelli speciali giusta il ROTR e dispone del loro smaltimento;
- c) provvede alla posa di cestini per rifiuti in strade piazze pubbliche e aree di svago e ne cura il regolare svuotamento;
- d) informa la popolazione delle decisioni prese in merito alla gestione comunale dei rifiuti;
- e) svolge una promozione della corretta gestione dei rifiuti e delle modalità di riciclaggio;
- f) svolge gli altri compiti affidatigli dalla legislazione superiore.

2. Il Comune è responsabile e cura la regolare manutenzione dei cassonetti e in generale di tutta l'infrastruttura per la gestione dei rifiuti.

Art. 5 Comportamento del Comune

Il Comune presta attenzione affinché all'atto di acquistare prodotti e di aggiudicare le commesse vengano originati possibilmente pochi rifiuti. Esso promuove il recupero di rifiuti, dando la preferenza ai prodotti riciclati nonché ai prodotti riciclabili e recuperabili.

Art. 6 Categorie di rifiuti, definizioni

1. Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:
 - a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
 - b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
 - c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.
2. I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono da processi produttivi e logistici delle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.
3. Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).
4. Sono rifiuti edili tutti i rifiuti provenienti da cantiere, come materiale di scavo, di demolizione, materiali voluminosi da cantiere e simili.

Art. 7 Obblighi dei detentori di rifiuti

1. I rifiuti domestici e i rifiuti ingombranti domestici devono essere consegnati al servizio nei punti di raccolta organizzati dal Comune.
2. I rifiuti raccolti separatamente vanno consegnati nei centri di raccolta se non possono essere consegnati nei punti vendita. Non possono essere mischiati con altri rifiuti.
3. I rifiuti industriali o aziendali vanno smaltiti dai detentori a proprie spese.
4. In casi eccezionali e con l'autorizzazione del Municipio, contro pagamento della prestazione, i rifiuti industriali o aziendali possono essere consegnati al Servizio di raccolta o nei centri di raccolta del Comune. Il Municipio, sulla scorta della tipologia e della quantità di rifiuti industriali o aziendali, decide in modo inappellabile la concessione dell'autorizzazione.
5. I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo vanno smaltiti dai detentori secondo le prescrizioni federali e cantonali.
6. La consegna dei rifiuti solidi urbani è obbligatoria per tutte le economie domestiche, sia primarie sia secondarie, tutte le ditte, i commerci e gli Enti, gli esercizi pubblici, i negozi, i laboratori, nonché per qualsiasi altro genere di attività artigianale, industriale o commerciale presente nel territorio

comunale, anche di carattere provvisorio, nel rispetto delle normative fissate nel presente Regolamento.

7. Il Municipio può, in casi eccezionali, dispensare il richiedente, in grado di evacuare e eliminare opportunamente con mezzi propri i rifiuti, dall'obbligo della consegna al servizio comunale, con il rilascio di una concessione rinnovabile di anno in anno.

Art. 8 Divieti

1. È vietato il deposito o sotterramento di rifiuti di ogni genere su terreno pubblico o privato. Il compostaggio è escluso dal presente divieto.
2. È vietato immettere i rifiuti, anche se triturati, nei lavandini, nei WC o direttamente nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua.
3. È vietato bruciare e trattare rifiuti di ogni genere in impianti non idonei o all'aperto. La combustione di rifiuti naturali secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti è regolata da Disposizioni cantonali.
4. Il trasporto di rifiuti urbani per lo smaltimento fuori dal Comune è permesso soltanto con l'autorizzazione del Municipio.
5. **E' vietato consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.**

IV. ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO PUBBLICO

Art. 9 Posti di raccolta del Comune

1. Le ubicazioni dei posti di raccolta per il deposito o la consegna dei rifiuti sono stabilite dal Municipio.
2. Per la progettazione e l'esecuzione dei posti di raccolta del Comune fanno stato le rispettive prescrizioni di ulteriori Regolamento comunali e le prescrizioni cantonali e federali in materia di igiene, di inquinamento fonico e di protezione delle acque.

Art. 10 Posti di raccolta privati

1. In caso di edifici e impianti esistenti, dove mancano o sono insufficienti i posti di raccolta, il Municipio può disporre la sistemazione di nuovi posti di raccolta su terreno privato se questo risulta necessario all'interesse pubblico.
2. Il Municipio può autorizzare a terzi l'uso in comune di posti di raccolta esistenti in cambio di una partecipazione alle spese appropriata per quanto ciò sia esigibile dal proprietario dell'impianto. L'indennità è fissata dal Municipio.
3. Se nelle dirette adiacenze non esistono Eco centri idonei al deposito dei rifiuti, il Municipio può obbligare a dotarsi di contenitori per rifiuti privati, da 800 litri:
 - a) per tutte le case d'abitazione con 4 appartamenti e oltre;
 - b) per tutti gli alberghi, pensioni, istituti sanitari, case di cura;
 - c) per tutti i negozi di oltre 200 mq di superficie di vendita;

- d) per i condomini;
- e) per aziende industriali e artigianali;
- f) campeggi;
- g) stazioni FFS.

Il Municipio ordina le Disposizioni necessarie nelle procedure di licenza di costruzione, d'autorizzazione per i piani di quartiere o successivamente con formale decisione intimata ai proprietari indicati nei punti di cui al cpv. 3 a) – g).

Deroghe saranno concesse solo in casi eccezionali. I contenitori privati devono essere custoditi sull'area privata.

- 4. Il Comune non assume responsabilità alcuna in caso di danneggiamento o furto dei contenitori privati.
- 5. I contenitori devono essere esposti ai margini della strada carrozzabile, raggruppati e ben visibili, **non prima delle ore 22.00 del giorno precedente il ritiro.**
- 6. L'acquisto, la manutenzione e la pulizia dei contenitori privati spettano ai proprietari.
- 7. **Per la frazione di Indemini la raccolta dei rifiuti domestici è disciplinata da un apposita Ordinanza.**

Art. 11 Raccolta dei rifiuti domestici e raccolte separate

- 1. **Il Municipio organizza il Servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante Ordinanza. Nella stessa esso stabilisce segnatamente:**
 - per quali rifiuti è previsto il Servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta;
 - le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.
- 2. **La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.**
- 3. **In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le Disposizioni da esso stabilite.**

Art. 12 Utenti autorizzati

- 1. Il servizio di raccolta e i centri di raccolta sono a Disposizione unicamente dei residenti e delle aziende ivi domiciliate e autorizzate a far capo a questi servizi.
- 2. I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere smaltiti tramite i servizi offerti dal Comune.
- 3. Gli scarti vegetali, derivati da proprietà situate nel Comune, possono essere depositati nelle apposite piazze unicamente dai residenti. I giardinieri e le ditte per la manutenzione di giardini e terreni non possono depositare gli scarti vegetali nei luoghi di raccolta comunali.

Art. 13 Contenitori e esposizione

1. I rifiuti domestici devono essere contenuti negli appositi sacchi ufficiali e depositati solo nei contenitori autorizzati.
2. I cestini pubblici per i rifiuti servono alla raccolta di rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati per smaltire i rifiuti domestici o oggetti ingombranti.

Art. 14 Rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani

1. I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal Servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani:
 - a) gli apparecchi elettronici come televisori, radio e computers;
 - b) gli apparecchi elettrici come frullatori, rasoi o aspirapolvere;
 - c) gli apparecchi refrigeranti come frigoriferi e congelatori;
 - d) i residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di oli, di grassi e di benzina;
 - e) i materiali inquinanti da idrocarburi, i prodotti chimici, i residui di oli, di grassi, di coloranti, di vernici e di solventi;
 - f) le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
 - g) i fanghi provenienti dalle vuotature di fosse settiche, biologiche, pozzi neri e latrine, nonché il letame;
 - h) i liquidi e i fanghi di ogni genere;
 - i) le gomme e i pneumatici;
 - j) le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
 - k) i residui dei bagni di sviluppo fotografico;
 - l) i residui dei bagni galvanici e di zincatura;
 - m) le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile ed esplosivo;
 - n) le emulsioni bituminose;
 - o) le pelli, le budella, il sangue, le ossa e in genere tutti i residui di macellazione;
 - p) le carcasse ed i cadaveri di animali;
 - q) i pesticidi, gli insetticidi ed i diserbanti;
 - r) i tubi e le lampadine fluorescenti al mercurio e al neon;
 - s) le pile, le batterie e gli accumulatori di veicoli e simili;
 - t) i medicinali, i termometri al mercurio e le siringhe;
 - u) i materiali di scavo e di demolizione;
 - v) i rifiuti aziendali e industriali, salvo differente autorizzazione del Municipio;
 - w) gli autoveicoli da rottamare e le loro componenti.

2. I rifiuti esclusi dal Servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle Disposizioni delle Normative cantonali e federali vigenti.
3. Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

V. TASSE

Art. 15 Principio della copertura dei costi

1. Le spese ed i ricavi generati dalla gestione dei rifiuti urbani sono registrati in un centro costo appositamente dedicato della contabilità comunale.
2. La copertura dei costi avviene mediante il prelievo di:
 - a) tassa per i costi di raccolta e per gli altri costi fissi, determinata in funzione del proprietario (tassa base);
 - b) tassa per i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili, determinata in funzione del quantitativo dei rifiuti prodotti e prelevata mediante la vendita dei sacchi della spazzatura (tasse sul quantitativo);
 - c) altre tasse causali definite dall'articolo 16.
3. Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.
4. Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 16 Natura delle tasse

Tassa base

1. La tassa base serve a finanziare i costi fissi di gestione e segnatamente:
 - a) quelli amministrativi e del personale;
 - b) di informazione e sensibilizzazione;
 - c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) e delle raccolte separate;
 - d) di trasporto dei rifiuti soli urbani (RSU) all'ACR;
 - e) di investimento;
 - f) tutti gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.
2. Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sedi nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con la quale si fruisce dei servizi comunali.
3. Il Municipio può stabilire mediante Ordinanza delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere l'esenzione o la riduzione della tassa base.

Tassa sul quantitativo

1. La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).
2. Per la raccolta dei rifiuti solidi urbani combustibili non riciclabili, il Comune provvede all'acquisto e alla vendita dei sacchi.
3. Il suo ammontare è determinato in base al peso o al volume e tiene conto della tassa di smaltimento applicata dall'ACR ai Comuni (art. 24 cpv. 2 della Legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti LACR del 24 marzo 2004).
4. Il Municipio può stabilire, mediante Ordinanza, delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere periodicamente la fornitura gratuita di un adeguato numero di sacchi.

Altre tasse causali

1. Il Municipio può prelevare delle tasse causali specifiche per il finanziamento di altri costi come ad esempio quelli riguardanti lo smaltimento degli scarti vegetali o dei rifiuti ingombranti.
2. Esso può inoltre fissare tasse speciali per i grandi produttori di rifiuti.
3. L'ammontare di queste tasse è determinato di volta in volta, conformemente al principio di causalità.

Art. 17 Determinazione delle tasse

Ordinanza tariffaria

1. Il Municipio fissa, tramite Ordinanza, municipale l'ammontare delle singole tasse previste dall'articolo 16, entro i limiti fissati nell'allegato 1 del presente Regolamento.
2. Esso adegua periodicamente tutte le tasse sulla scorta del principio della copertura dei costi enunciato nell'articolo 15 cpv. 3.
3. Esso rende pubblici i criteri e le cifre determinanti per il calcolo delle tasse.

Art. 18 Obbligo di pagamento della tassa

1. Tutte le economie domestiche, sia primarie sia secondarie, tutte le ditte, i commerci e gli Enti, gli esercizi pubblici, i negozi, i laboratori, nonché per qualsiasi altro genere di attività artigianale, industriale o commerciale devono pagare una tassa base annua.
2. Non saranno concesse riduzioni per periodi durante i quali l'immobile non è stato occupato.
3. In deroga alla norma che precede, l'utente può richiedere preventivamente l'inabitabilità temporanea di un immobile o di parte di esso, attraverso la piombatura dell'impianto per l'erogazione dell'acqua potabile, allo scopo di ottenere una riduzione della tassa corrispondente alla mancata abitabilità dell'immobile. I costi di piombatura, da eseguirsi a cura dell'Ufficio tecnico comunale, sono a carico del richiedente.
4. Sono esenti dalla tassa gli enti di diritto pubblico e quelli di diritto privato con fini ideali, per le attività svolte senza scopo di lucro.

Art. 19 Esigibilità della tassa

1. La tassa base è annuale. Se nel corso dell'anno ha luogo una mutazione, l'esigibilità occorre per la tassa dovuta pro rata al momento del cambiamento.
2. Le fatture e le decisioni vengono inviate al proprietario dell'immobile il quale, a seconda degli accordi contrattuali, potrà rifarsi sugli affittuari. In caso di vendita dell'immobile la tassa sarà incassata pro rata al momento dell'iscrizione della mutazione presso l'Ufficio dei Registri. Per le nuove costruzioni fa stato la data di rilascio del permesso di abitabilità.
3. Le fatture e le decisioni sono impugnabili con reclamo al Municipio nel termine perentorio di 30 giorni dalla data d'intimazione.
4. La tassa deve essere pagata entro 30 giorni dalla consegna della fattura. In caso di pagamento ritardato viene calcolato un interesse di mora allo stesso tasso d'interesse valido per le imposte del medesimo anno.
5. Tutte le tasse prescritte dal Regolamento sono parificate a sentenza esecutiva ai sensi dell'articolo 80 della Legge federale sull'esecuzione e il fallimento.

Art. 20 Tassa per prestazioni di servizio particolari

1. Per le prestazioni di servizio particolari il Comune può riscuotere, dalle persone che hanno richiesto o causato le prestazioni, i costi vivi sopportati.
2. Per il rilascio di autorizzazioni ed altre prestazioni dell'amministrazione comunale vengono riscosse tasse di cancelleria.

VI. NORME FINALI E RIMEDI GIURIDICI

Art. 21 Attuazione e misure d'esecuzione

1. Il Municipio attua il presente Regolamento. Esso emana le necessarie Ordinanze d'applicazione come pure eventuali Disposizioni particolari, per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.
2. Il Municipio esercita le competenze previste dagli art. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).
3. Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.
4. Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e

accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

5. Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le Norme delle Leggi e dei Regolamento applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 22 Decisione di tassazione

Contro la tassa è dato reclamo al Municipio entro 30 giorni dalla sua notifica. Contro la decisione del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla data di intimazione.

Art. 23 Ricorsi contro le altre decisioni

Contro ogni altra decisione del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla data di intimazione.

Art. 24 Contravvenzioni

1. Le infrazioni commesse contro il presente Regolamento nonché contro le Disposizioni esecutive e le Decisioni emanate sulla base di quest'ultimo vengono punite dal Municipio con una multa, riservata l'azione per il risarcimento dei danni e l'azione penale, fino a CHF 10'000.00, a norma dell'art. 145 della LOC.
2. L'ammontare della multa va da un minimo di CHF 100.00 ad un massimo di CHF 10'000.00, a seconda della gravità dell'infrazione.

Art. 25 Disposizioni penali

In caso d'infrazioni commesse contro le prescrizioni di diritto edilizio e pianificatorio del presente Regolamento o le relative Disposizioni esecutive o Decisioni dell'Autorità competente in materia edilizia valgono le Disposizioni penali applicabili.

Art. 26 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'accettazione da parte del Consiglio comunale e la ratifica del Consiglio di Stato, annulla e sostituisce ogni Norma precedentemente in vigore.

Approvato con risoluzione Municipale no. 1071/2017 del 28 agosto 2017

Approvata dal Consiglio comunale il 2 ottobre 2017

Ratificato dalla Sezione Enti Locali il

Allegato 1 - Tariffario

In virtù del capitolo V del presente Regolamento, le tasse sono fissate sulla base dei seguenti limiti.

TASSE BASE		Tariffe	
		Min	Max
Proprietari di economie domestiche primarie e secondarie			
1.	Superficie abitativa		
1.1.	meno o uguale 55 mq	80	160
1.2.	meno o uguale 100 mq	130	230
1.3.	Più di 100 mq	160	290
Proprietari di residenze primarie e secondarie ai Monti con accesso stradale e servizio di raccolta diretto			
2	Tassa unica, indistintamente dalla superficie abitativa	40	70
Proprietari di residenze primarie e secondarie ai Monti senza accesso stradale, con obbligo di consegna dei rifiuti nei punti di raccolta istituiti			
3	Tassa unica, indistintamente dalla superficie abitativa	20	35
Bar, ristoranti, pensioni, ostelli, alberghi, campeggi			
4.	per ogni posto a sedere	1	5
4.1.	per ogni posto letto o posto tenda (campeggi)	1	5
Ditte, negozi, uffici, aziende, piccoli artigiani			
5	ditte fino a 100 mq di superficie occupata	80	160
5.1.	ditte da 101 a 300 mq di superficie occupata	130	230
5.2.	ditte oltre 301 mq di superficie occupata	160	290
TASSA SUI QUANTITATIVI			
Tassa proporzionata al volume del sacco RSU			
6.	Sacco da 17 litri	0.60	0.75
6.1.	Sacco da 35 litri	1.10	1.30
6.2.	Sacco da 60 litri	1.90	2.30
6.3.	Sacco da 110 litri	3.50	4.50
6.4.	Braccialetto per contenitori da 800 litri	26.00	32.00

Gli importi indicati sono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.

Le tasse indicate nel presente tariffario saranno automaticamente adeguate alla presenza di cambiamenti nei tassi d'imposizione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).